



CITTA' DI JESOLO

PROVINCIA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Corpo Polizia Locale

Ordinanza n° 25 /2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

Premesso che il tratto terminale del I° accesso al mare di via Dalmazia in corrispondenza del civico 8, Hotel Strand, è interessato da occupazione della sede stradale per metri 9,00 x 3,00 a seguito installazione di una gru di cantiere funzionale all'esecuzione di lavori di manutenzione sul precitato edificio ad uso turistico ricettivo;

Vista la richiesta della ditta "Edil 2000 di Saramin Sauro & C. s.n.c.", con sede in Jesolo, via Taglio del Re n. 4, prot.11544 del 15/2/2018, con la quale viene chiesta la proroga dell'Ordinanza n. 8/2018 fino alle ore 24.00 del 15/4/2018 per il completamento dei lavori sul precitato edificio;

Vista la proroga dell'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciata dal competente ufficio COSAP del Comune;

Vista l'Ordinanza n. 8 del 23/1/2018, la quale regolamenta la viabilità nel tratto terminale del I° accesso al mare di via Dalmazia, per le motivazioni su esposte;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto l'artt. 1 - 7 - 158 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

O R D I N A

che l'Ordinanza n° 8 del 23/1/2018 sia prorogata sino al termine dei lavori e comunque entro e non oltre le ore 24.00 del 15/4/2018, con conseguente ripristino della normale circolazione da e per l'arenile.

La ditta esecutrice dei lavori, avrà cura di mantenere installata e perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D. Lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche / integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013 - in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, **garantendo il diritto di accesso ai frontisti, domicilianti e residenti.**

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs. n° 285/92; Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto in applicazione della Legge 6/12/71, n° 1034.

Nel periodo in parola è sospesa ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

E' fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

Dalla Residenza Municipale, li 22 febbraio 2018



IL DIRIGENTE – COMANDANTE P.L.

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa